

Ordine dei Geologi Regione del Veneto

Mestre Venezia,

31 luglio 2019
Prot. n. 000890/19-Rif.mf/NI

**A tutti i Geologi
della Regione del Veneto
Loro Sedi**

Circolare informativa n° 5/19

FIRMA DIGITALE

Egregio Collega,

la firma digitale è uno strumento utilizzato per firmare documenti in formato elettronico. Essa assolve principalmente due funzioni: verificare l'identità del soggetto che appone la firma e, di conseguenza, confermare l'autenticità del documento. La firma digitale è un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite chiave pubblica, rispettivamente di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o insieme di documenti informatici (art.1, lett.s, del Codice dell'Amministrazione Digitale); quindi, **non è l'equivalente dell'apposizione di una firma autografa scansionata o riprodotta.**

Secondo il vigente Codice dell'Amministrazione Digitale, le istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica hanno validità se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato, ed il documento informatico, sottoscritto con firma digitale, ha efficacia probatoria di cui all'art. 2702 c.c. (Efficacia della scrittura privata), poiché il dispositivo di firma **si presume riconducibile direttamente al titolare.**

Con la Deliberazione CNIPA 45/2009 è stato introdotto il formato di firma standard CAeS (CMS Advanced Electronic Signature, file con estensione *.p7m). Oltre al formato *.p7m, che risulta essere il formato di firma digitale più diffuso, la Deliberazione CNIPA 45/2009 fa riferimento anche al formato di firma PDF (il PAdES, PDF Advanced Electronic Signature) e al formato di firma XML (XAdES, XML Advanced Electronic Signature) che possono contenere elementi grafici.

Nella stessa delibera all'art. 12 (profilo dei certificati qualificati) comma 4, punto a) è riportato quanto segue:

- a) *title (OID: 2.5.4.12), contiene una indicazione della qualifica specifica del titolare, quale l'appartenenza ad ordini o collegi professionali, l'iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni professionali, ovvero i poteri di rappresentanza nell'ambito dell'organizzazione specificata nell'attributo organizationName. [...]*

Il "certificato di ruolo" si configura come l'equivalente del timbro professionale, **certificando l'iscrizione del professionista ad un Albo professionale.**

Tanto è vero che, ai sensi dell'art. 24 del Codice dell'Amministrazione Digitale, l'apposizione di firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente.

In virtù di quanto sopra, nella consegna di elaborati (Relazioni, Elaborati Tecnici etc..) in formato digitale di competenza del geologo professionista possono realizzarsi 4 casi:

Caso 1) il professionista non ha firma digitale: in questo caso il documento digitale ottenuto mediante una scansione non modificabile del documento cartaceo firmato e timbrato in originale non ha alcuna validità ed efficacia giuridica in assenza delle condizioni e misure tecniche previste dall'art. 22 del Codice dell'Amministrazione Digitale;

Caso 2) il professionista ha la firma digitale, ma è priva di "certificato di ruolo" (che è l'equivalente digitale del timbro professionale): nel caso in cui gli elaborati siano timbrati e firmati in originale, il professionista deve solo firmare digitalmente i file delle scansioni (non modificabili e non editabili pdf raster) degli elaborati di competenza;


Caso 3) il professionista ha la firma digitale, ma è priva di "certificato di ruolo" (equivalente digitale del timbro professionale): nel caso in cui gli elaborati non siano timbrati e firmati in originale, il tecnico deve firmare digitalmente i file degli elaborati di competenza e allegare file della scansione di una dichiarazione di iscrizione all'Ordine/Albo recante firma autografa e timbro professionale, anch'essa firmata digitalmente;

Caso 4) il professionista ha la firma digitale completa di "certificato di ruolo" (equivalente digitale del timbro professionale): deve firmare digitalmente i file degli elaborati di competenza che possono anche non avere firme o timbri all'interno.

Si ricorda che il Consiglio Nazionale dei Geologi ha stipulato una convenzione con Aruba per il rilascio agli iscritti della firma digitale con certificato di ruolo (Circolare CNG n° 348/12), la procedura per la richiesta è presente anche sul sito dell' Ordine Regionale (<http://www.geologiveneto.it/segreteria/firma-digitale/>), la firma e il certificato di ruolo hanno durata triennale.

Cordiali saluti.

Il Segretario
Dott. Geol. Niccolò Iandelli



La Presidente
Dott.ssa Geol. Tatiana Bartolomei

